



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 532 /2013

1° SETTORE: Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso

DETERMINAZIONE N° 160 DEL 20-05-2013

OGGETTO: Assunzione spesa per pagamento imposta di registrazione sentenza della Corte di Appello n.1540/2010.

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: Contenzioso

IL DIRIGENTE
Dott. Samuele Pontino

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

21 MAG. 2013

IL DIRIGENTE/SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

MP 261/2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal 23 MAG. 2013 al 6 GIU. 2013 al n. 8157

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Donato Esanelli

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che:

- in data 22/04/2013, è stato notificato a questo Comune l'avviso di liquidazione d'imposta n. 2010/002/SC/000001540/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 2 in data 16/04/2013, con cui si chiede il pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza civile n. 1540/2010, emessa dalla Corte di Appello in data 13/04/2010, relativamente al giudizio Comune di Canosa di Puglia c/ Società Condotte d'Acqua, per un importo di €. 185,50;
- con la suddetta Sentenza n° 1540/2010, la Corte di Appello ha rigettato l'Appello principale proposto dal Comune di Canosa di Puglia e l'Appello incidentale proposto dalla Società Condotte d'Acqua, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;
- a seguito di accordi intervenuti per le vie brevi, la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., con nota pervenuta a questo Comune in data 06.05.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13116, ha rappresentato la propria disponibilità a corrispondere la propria quota dell'imposta di registro della sentenza in argomento, pari al 50% del totale di € 185,50, una volta ricevuta copia del modello F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'intero importo a cura di questo Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della predetta imposta, pari ad € 185,50, da recuperare per il 50% nei confronti della Società Italiana per Condotte d'Acqua;

Vista ed applicata la deliberazione di Giunta Comunale n° 01 in data 08.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno 2013, modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 13.04.2013;

Visto l'art. 107 -D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa di €. 185,50, che trova imputazione al cap. 141 del PEG. 2013;
- 2) di liquidare, conseguentemente, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio(TUP) la somma di €. 185,50 occorrente per la registrazione della sentenza civile n. 1540/2010, relativa al giudizio innanzi alla Corte di Appello - Comune di Canosa di Puglia c/ Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., mediante apposito mod. "F23".
- 3) di recuperare, nei confronti della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., la somma di € 92,75, pari al 50% dell'imposta di registrazione della predetta sentenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000, spetta al servizio finanziario l'attività conseguente.